



Trattato di estradizione con la Repubblica del Cile, con Protocollo addizionale ed Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali con il Governo della Repubblica del Cile

A.C. 3269

Dossier n° 405 - Schede di lettura
22 febbraio 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3269
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012;b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	31 luglio 2015
assegnazione:	8 settembre 2015
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V Bilancio e VI Finanze
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto degli accordi

Il Trattato di estradizione tra Italia e Cile, sottoscritto a Roma il 27 febbraio 2002, **si compone di 21 articoli**: il disegno di legge A.C. 3269 – volto parimenti alla ratifica dell'Accordo del 2005 di cooperazione amministrativa italo-cilena nel settore doganale – contestualmente sottopone all'esame del Parlamento il **Protocollo, addizionale al Trattato del 2002**, sottoscritto a Santiago del Cile il **4 ottobre 2012**.

Il Trattato di estradizione del 2002 si compone di 21 articoli: **l'articolo I concerne l'obbligo di estradare**, e prevede che ciascuna delle Parti si obbliga a consegnare, attenendosi alle norme e condizioni stabilite nel presente Trattato, le persone - presenti sul proprio territorio - ricercate dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente per avervi commesso un reato o per l'esecuzione di una pena privativa della libertà'.

In base all'**articolo II (fatti che danno luogo a estradizione)** l'extradizione viene concessa per fatti che secondo la legge di ambedue le Parti costituiscano reati punibili con una pena privativa della libertà', la cui durata minima sia superiore ad un anno; ovvero per rendere possibile l'esecuzione di una condanna definitiva che comporti una pena residua superiore a sei mesi al momento della presentazione della domanda. Se la domanda di estradizione riguarda più reati, questa potrà essere concessa anche per i reati per i quali non sussistano le condizioni minime, purché almeno uno di essi invece le soddisfi. Se poi l'extradizione è richiesta per l'esecuzione di pene inflitte per reati diversi, essa verrà concessa se il periodo complessivo di pena residua da scontare è comunque superiore a sei mesi. L'extradizione verrà parimenti concessa rispetto a reati per i quali le convenzioni multilaterali vigenti per entrambe le Parti impongano l'inserimento nei trattati successivi di quei reati come tali che possano dar luogo a estradizione.

In materia di tributi ed imposte, dogane e cambi, l'extradizione non può essere negata per il motivo che la legge della Parte richiesta non preveda la stessa disciplina della Parte richiedente in materia di tributi e imposte, di dogane e cambi (**articolo III**).

L'**articolo IV riguarda i casi di diniego obbligatorio della richiesta di estradizione**, prevedendo numerose fattispecie: anzitutto, l'extradizione non sarà concessa se il reato per il quale è proposta è considerato dalla legislazione dello Stato richiesto **reato politico**. L'extradizione non verrà poi concessa se

vi sia nella richiesta un *fumus persecutionis* con **motivazioni di razza, sesso, religione, lingua, cittadinanza, condizione personale o sociale, opinioni politiche**. Ulteriori motivi di diniego della richiesta di estradizione riguarderanno la possibilità che una volta estradata la persona interessata sia sottoposta nel territorio dello Stato richiedente ad un procedimento che la privi dei diritti minimi di difesa, ovvero a trattamenti crudeli, inumani o degradanti; la circostanza che la persona interessata sia stata già giudicata dalle Autorità competenti dello Stato richiesto, ovvero sia da queste sottoposta a procedimento penale; la possibilità che il reato o la procedura penale per i quali si richiede l'extradizione risultino già prescritti in base alla legislazione di una delle Parti; se è stata concessa amnistia dalla Parte richiesta per il reato oggetto di domanda di estradizione; la possibilità che la Parte richiedente si avvalga nei confronti della persona da estradare di tribunali straordinari; il caso in cui la persona da estradare fosse minorenni al momento della commissione del reato, laddove la legislazione dello Stato richiedente non contempli la specificità di tale condizione; l'eventualità che il reato in oggetto costituisca un mero reato militare secondo la legge dello Stato richiesto.

In base all'**articolo V alla persona estradata non verrà in nessun caso irrogata o applicata la pena di morte**. Qualora questa fosse prevista per i reati oggetto della richiesta di estradizione, si applicherà in sostituzione una pena detentiva prevista nell'ordinamento della Parte richiedente.

Vi sono poi casi di **rifiuto facoltativo della concessione dell'extradizione (articolo VI)**, anzitutto nel caso in cui la persona da estradare sia cittadina della Parte richiesta, a meno che tale cittadinanza non sia stata acquisita proprio allo scopo di impedire l'extradizione. L'extradizione potrà anche essere rifiutata se il fatto da cui trae origine la domanda sia stato commesso in tutto o in parte sul territorio della Parte richiesta. Peraltro, in caso di rifiuto, la Parte richiesta, su domanda dell'altra Parte, sottoporrà il caso alle proprie autorità per l'instaurazione del procedimento penale, e comunicherà al più presto all'altra Parte i seguiti dati alla richiesta e, più avanti, la decisione finale.

L'articolo VII riguarda il cosiddetto principio di specialità, in base al quale la persona eventualmente estradata in applicazione del Trattato in esame non può essere in alcun modo perseguita, da parte dello Stato richiedente, per reati commessi anteriormente alla consegna e diversi da quelli oggetto della richiesta di estradizione - sono tuttavia previste alcune eccezioni. È altresì stabilito che se la qualificazione giuridica del fatto-reato oggetto della richiesta di estradizione è modificata nel corso del procedimento dalla Parte richiedente, la persona estradata potrà essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato solo se anche per tale nuova figura di reato sarebbe stata consentita l'extradizione in base al Trattato in esame. E' poi di norma vietata la consegna della persona estradata ad uno Stato terzo, per reati commessi anteriormente alla consegna della persona alla Parte richiedente.

L'articolo VIII prevede lo scorporo, dal periodo di pena da scontare nel territorio della Parte richiedente, del periodo di detenzione eventualmente subito dall'estradata nel procedimento condotto dalla Parte richiesta e finalizzato all'extradizione.

Gli articoli IX e X riguardano rispettivamente le modalità e le lingue delle comunicazioni, e i documenti a sostegno delle domande di estradizione.

A norma poi dell'**articolo XI** lo Stato richiesto può richiedere ulteriori informazioni allo Stato richiedente, qualora quelle ricevute non siano sufficienti ad adottare una decisione in merito all'extradizione della persona interessata.

In base all'**articolo XII** lo Stato richiedente può domandare in casi di urgenza **l'arresto provvisorio** della persona interessata: le misure cautelari decadono tuttavia in caso di mancata presentazione della richiesta di estradizione entro i 60 giorni successivi all'arresto - peraltro senza pregiudizio della possibilità di una presentazione della richiesta di estradizione in data successiva.

La decisione in ordine alla concessione o al diniego dell'extradizione (**articolo XIII**) viene comunicata senza indugio dallo Stato richiesto alla Parte richiedente, così come i motivi dell'eventuale rifiuto parziale o totale della richiesta. La consegna della persona dopo la concessione dell'extradizione dovrà avvenire nel termine di venti giorni dalla data di notifica allo Stato richiedente – prorogabile a richiesta di ulteriori venti giorni -, trascorsi i quali la persona interessata viene posta in libertà, potendo lo Stato richiesto rifiutare una nuova richiesta di estradizione per gli stessi fatti e la stessa persona. **L'articolo XIX** conferisce alla Parte richiedente la facoltà di intervenire nel procedimento giudiziario eventualmente in corso nella Parte richiesta, facendosi rappresentare da un avvocato abilitato innanzi alle autorità giudiziarie competenti.

L'articolo XIV riguarda i casi di consegna differita o temporanea: infatti se da parte dello Stato richiesto è in corso un procedimento penale o l'esecuzione di una pena nei confronti della persona oggetto di richiesta di estradizione, per un reato diverso, lo Stato richiesto può differire la consegna fino alla conclusione della procedura giudiziaria o dell'esecuzione della condanna. Si potrà tuttavia accedere temporaneamente alla consegna della persona richiesta per consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso nel territorio dello Stato richiedente. Si potrà altresì differire la consegna della persona interessata, essenzialmente per motivi di salute della stessa.

L'articolo XV prevede, contestualmente all'extradizione, la consegna di cose rinvenute nel territorio dello Stato richiesto e nella disponibilità della persona interessata: si tratta in particolare di cose utilizzate per commettere il reato oggetto della richiesta di estradizione, o che possono servire quali mezzi di prova, nonché di cose proventi del reato. La consegna delle cose in vista del procedimento penale cui la persona interessata deve essere sottoposta da parte dello Stato richiedente non pregiudica eventuali diritti e interessi

legittimi dello Stato richiesto nei confronti di tali cose, che verranno riconsegnate dopo la conclusione del procedimento.

L'articolo XVI concerne **l'autorizzazione al transito** nel proprio territorio che ciascuna delle Parti contraenti concede in relazione all'extradizione di una persona all'altra Parte contraente, in provenienza da uno Stato terzo; gli stessi motivi ostativi alla concessione dell'extradizione da una Parte all'altra potranno valere per il diniego del permesso di transito, come anche eventuali ragioni di ordine pubblico.

L'articolo XVII concerne poi **le richieste di estradizione avanzate da più Stati** per la stessa persona, e stabilisce alcuni criteri in base ai quali lo Stato richiesto valuta la priorità dell'extradizione.

La suddivisione delle spese che scaturiscono dall'extradizione di una persona tra le Parti, o dal transito ai sensi del precedente art. XVI, sono ripartite in base all'articolo XVIII.

Ai sensi dell'**articolo XX** si potrà dar luogo a una **procedura semplificata di estradizione**, con il consenso della persona interessata, sulla base della mera domanda di arresto provvisorio – e con le eventuali cause ostative all'extradizione previste per la procedura ordinaria: sono contemplate dettagliate garanzie di informazione e di assistenza giudiziaria alla persona interessata all'atto di accordare il proprio consenso alla procedura semplificata di estradizione.

Infine, in base all'**articolo XXI**, il Trattato avrà durata illimitata, con facoltà di ciascuna delle Parti di recedere da esso previa comunicazione scritta, inoltrata per via diplomatica all'altra Parte contraente, che avrà effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica.

Il Protocollo addizionale dell'ottobre 2012, che consta di due articoli, e che rimarrà in vigore per tutto il periodo della durata del Trattato di estradizione del 2002, concerne essenzialmente le garanzie per le persone condannate in contumacia: se infatti una richiesta di estradizione riguarda una persona che abbia subito una condanna in contumacia, l'extradizione verrà concessa solo a condizione che la Parte richiedente dimostri l'esistenza nel proprio ordinamento di idonei istituti che assicurino alla persona interessata il diritto all'impugnazione della sentenza di condanna o il diritto a un nuovo processo, qualora risulti che l'estradando non ha avuto a suo tempo effettiva conoscenza del processo in corso.

L'Accordo con il Cile sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, firmato il 6 dicembre 2005 a Bruxelles, si compone di un breve Preambolo e **24 articoli**: l'A.C. 3269 reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo, nonché del Trattato italo-cileno di estradizione del 2002 e relativo Protocollo addizionale del 2012.

Nel Preambolo si evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con un esplicito richiamo alla Convenzione ONU del 20 dicembre 1988.

Dopo le **definizioni** che specificano l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, recate dall'**articolo 1**, con l'**articolo 2** se ne delimita il **campo di applicazione** e si individuano nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per l'applicazione; il comma 3, in particolare, salvaguarda gli obblighi doganali dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea, nonché per la presente o futura adesione ad intese intergovernative nelle stesse materie. Il comma 4, inoltre, limita esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti l'ambito di applicazione dell'Accordo, escludendo dunque l'assistenza in campo penale.

Con l'**articolo 3** si prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci, mentre il successivo **articolo 4** riguarda lo scambio d'informazioni ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali.

Ai sensi dell'**articolo 5** ciascuna Amministrazione doganale si impegna ad esercitare una speciale sorveglianza e a fornire informazioni su persone, merci, mezzi di trasporto e locali che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale.

L'**articolo 6** prevede lo scambio di informazioni sulle transazioni, in essere o progettate, che possono costituire infrazione doganale; la norma prevede, inoltre, la possibilità che le Amministrazioni forniscano spontaneamente informazioni nei casi suscettibili di comportare un danno sostanziale per l'economia, la salute pubblica, la sicurezza e ogni altro interesse essenziale di una delle Parti contraenti.

L'**articolo 7** prevede lo scambio di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali nazionali nonché sulle tecniche di applicazione di tale legislazione e sui metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.

L'**articolo 9** prevede la facoltà di ricorrere in alcuni casi a consegne controllate di merci, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, al fine di individuare persone coinvolte in infrazioni doganali.

Nell'**articolo 10** vengono indicati i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono prestarsi reciprocamente, consistenti, ad esempio, nello scambio di funzionari, nella formazione dei medesimi e nello scambio di esperti in materie doganali.

Nell'**articolo 11** vengono descritte le procedure e le formalità da rispettare, da parte delle Amministrazioni doganali, nella formulazione delle richieste di assistenza.

L'**articolo 12** prevede che, su richiesta di una delle due amministrazioni doganali, vengano avviate indagini su operazioni doganali che sono – o sembrano essere – in contrasto con la legislazione doganale della Parte richiedente.

L'**articolo 13** prevede che i funzionari dell'Amministrazione richiedente possano consultare documenti su un'infrazione doganale con l'autorizzazione dell'Amministrazione adita, o anche assistere alle indagini da quest'ultima condotte sul proprio territorio.

L'**articolo 14** consente lo scambio – eventualmente anche informatico - di dossier e documenti contenenti informazioni su attività che costituiscono – o sembrano costituire – infrazioni doganali. Tali documenti sono forniti di propria iniziativa o su richiesta alla Parte sul cui territorio si sia verificata – o *sembra* si sia verificata – l'infrazione doganale.

La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni davanti le competenti Autorità dell'altra Parte sono previste dall'**articolo 15**.

L'**articolo 16** disciplina l'uso e la tutela delle informazioni e dei documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo: l'appartenenza dell'Italia alla UE fa sì che, qualora necessario, le autorità nazionali italiane possano senz'altro trasmettere (comma 4) le informazioni e i documenti ricevuti in sede europea, al di là dei limiti fissati nei commi 1 e 2 – ovvero limitazioni di ambito di utilizzazione (per cui le informazioni e i documenti sono utilizzabili nei vari procedimenti solo per gli scopi dell'Accordo) e subordinazione al consenso dell'Amministrazione doganale inviante per comunicarli a organi diversi da quelli coinvolti nell'applicazione dell'Accordo in esame.. Del pari, tali limitazioni non si applicano quando sia in gioco la lotta contro i traffici di stupefacenti (comma 3).

L'**articolo 17** condiziona l'eventuale **scambio di dati personali** alla circostanza che le Parti contraenti ne garantiscano l'invarianza del livello di protezione, nonché al rispetto della subordinazione al consenso dell'Amministrazione doganale inviante per comunicarli a organi diversi da quelli coinvolti nell'applicazione dell'Accordo.

L'**articolo 18** disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o differita, con particolare riguardo all'eventualità in cui essa pregiudichi la sovranità, la sicurezza o altri interessi vitali della Parte richiasta, ovvero ivi comporti la violazione di leggi, regolamenti, segreti industriali, commerciali o professionali: il rifiuto o il differimento dell'assistenza – possibile se la richiesta interferisce con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso - vanno comunque motivati.

L'**articolo 19** prevede che le Amministrazioni doganali rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo, ad eccezione di spese e indennità corrisposte a esperti e testimoni nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori che non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. Tuttavia in caso di spese straordinarie o di entità considerevole le Parti si consulteranno per decidere le modalità di copertura.

L'**articolo 20** detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per l'attuazione dell'Accordo, e istituisce una **Commissione mista** italo-cilena che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità e su richiesta di una delle Amministrazioni, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi. La Commissione è composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Direttore nazionale delle dogane del Cile, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti. Per le controversie per le quali eventualmente non si pervenga a una soluzione amichevole si perseguirà una composizione per la via diplomatica.

Gli **articoli 22-24** contengono le consuete clausole finali: l'Accordo ha durata illimitata ma è denunciabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica, che avrà effetto dopo tre mesi. Le Parti potranno anche eventualmente riunirsi per un riesame dell'Accordo, a richiesta di una di esse o dopo cinque anni dalla vigenza dell'Accordo medesimo.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di estradizione italo-cileno del 27 febbraio 2002 e del Protocollo addizionale del 4 ottobre 2012 – nonché, come sopra richiamato, dell'Accordo italo-cileno di cooperazione doganale del 6 dicembre 2005 - si compone di cinque articoli: i primi due articoli contengono come di consueto rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica degli accordi succitati e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 5, poi, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

L'**articolo 3, comma 1** prevede l'applicabilità della disciplina delle **operazioni sotto copertura**, prevista dalla legge di ratifica delle convenzioni delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato (legge n. 146 del 2006), alle procedure di consegna controllata previste dall'Accordo di mutua assistenza relativo alle infrazioni doganali tra Italia e Cile.

Si ricorda, infatti, che la **consegna controllata** è una tecnica investigativa che consente di effettuare determinate consegne di droghe od altre sostanze illecite attraverso od all'interno di uno o più Stati. L'obiettivo è quello di identificare le persone coinvolte in una transazione e di facilitare in tal modo le indagini penali.

Il disegno di legge rinvia per tali attività alla disciplina delle operazioni sotto copertura (art. 9 della legge n. 146/06), che **esclude la punibilità degli operatori delle forze di polizia** che, nel corso di specifiche operazioni di indagine, autorizzate, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni

ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali. Inoltre, tale disciplina consente agli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito di indagini antidroga, di omettere o ritardare atti di propria competenza, dandone avviso all'autorità giudiziaria.

L'articolo 3, comma 2 stabilisce che eventuali documenti trasmessi o ricevuti in base all'art. 16 dell'Accordo, ovvero le comunicazioni, le informazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa, possono essere utilizzati nel nostro ordinamento solo nel rispetto delle procedure dettate dal codice di procedura penale per le **rogatorie internazionali** (artt. 723-729 c.p.p.).

Si ricorda che le rogatorie consistono in richieste di attività investigative o probatorie: comunicazioni, notificazioni di atti, acquisizione di fonti di prova ed assunzione di mezzi di prova; le rogatorie sono dette attive quando è l'Italia a chiedere ad un altro Paese il compimento di queste attività; viceversa, sono passive quando una richiesta giunge dall'estero ed è rivolta all'autorità giudiziaria italiana. In questo secondo caso il codice prevede una fase politico-amministrativa ed una giurisdizionale: la prima compete al Ministro della giustizia, che riceverà per le vie diplomatiche la richiesta di cooperazione; la seconda alla Corte d'appello che deciderà delegando eventualmente all'espletamento delle attività un giudice o un PM, a seconda del tipo di attività richiesta.

L'articolo 4 reca la copertura degli oneri finanziari per l'attuazione dei due accordi. Per quanto concerne il **Trattato di estradizione**, in particolare, il **comma 1** prevede **un onere di 23.163 euro annui a decorrere dal 2015** – di cui 19.763 euro valutati e 3.400 euro autorizzati –, al quale si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "*Fondi di riserva e speciali*" della missione "*Fondi da ripartire*" dello stato di previsione del Ministero dell'economia per il 2015, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

In relazione all'**Accordo di cooperazione doganale**, in particolare, sempre il richiamato **comma 1** prevede un onere di **15.122 euro annui a decorrere dal 2015**, al quale si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "*Fondi di riserva e speciali*" della missione "*Fondi da ripartire*" dello stato di previsione del Ministero dell'economia per il 2015, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Si segnala, con riferimento agli oneri relativi all'attuazione dei due accordi, l'opportunità di procedere all'aggiornamento temporale della copertura.

La **relazione tecnica** che correda il disegno di legge di ratifica quantifica analiticamente, in riferimento al **Trattato di estradizione**, gli oneri derivanti dall'attuazione del Trattato medesimo, dei quali **19.763 euro aventi natura di oneri valutati e 3.400 euro di oneri autorizzati**. Gli oneri si articolano in 1.300 euro per spese viaggio (passaggio aereo); 15.843 euro per spese di missione e di viaggio; 3.000 euro per spese per traduzioni di atti e documenti e 3.020 euro per spese per testimoni e periti. riferisce gli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del provvedimento. La relazione tecnica quantifica altresì i seguenti oneri per l'attuazione dell'**Accordo di cooperazione doganale**: 4.015 euro l'anno per scambi di funzionari (art. 10, lett. a); 4.015 euro l'anno per invio di funzionari in Cile allo scopo di indagare su specifiche infrazioni doganali (art. 13); 2.780 euro l'anno per invio di funzionari in Cile, per deporre in qualità di testimoni ed esperti (art. 15); 4.312 euro l'anno per le riunioni della Commissione mista (art. 20).

Trattandosi nella quantificazione degli oneri di una stima preventiva, come rilevato dalla relazione tecnica che accompagna il provvedimento, il richiamato articolo 4, al **comma 2**, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), dispone una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto all'onere previsto rilevati in sede di monitoraggio – per quanto concerne il **Trattato di estradizione** - dal **Ministro della giustizia**, che riferisce in proposito al Ministro dell'economia e delle finanze: quest'ultimo, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, alla riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente destinate alle spese di missione nell'ambito del Programma "*Giustizia civile e penale*" dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Per l'anno in cui si verifica lo scostamento sarà ridotto per pari importo il limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 posto alle spese per missioni delle Pubbliche amministrazioni dall'art. 6, comma 12 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010.

In relazione al monitoraggio degli oneri riguardanti l'**Accordo di cooperazione doganale**, sempre in base al **comma 2**, il **Ministro dell'economia e delle finanze**, secondo quanto previsto dal menzionato art. 17, comma 12 della legge di contabilità generale dello Stato, è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, e, in caso di scostamenti, a provvedere alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma "*Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità*" e, comunque, della missione "*Politiche economico-finanziarie e di bilancio*" dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze. Per l'anno in cui si verifica lo scostamento sarà ridotto per pari importo il limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 posto alle spese per missioni delle Pubbliche amministrazioni dall'art. 6, comma 12 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010.

Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (**comma 3**).

Oltre che dalla relazione introduttiva e dalla relazione tecnica il provvedimento è corredato di un'Analisi tecnico-normativa (**ATN**) che correla l'esecuzione del Trattato principalmente all'articolo 696 del c.p.p. (prevalenza delle Convenzioni e del diritto internazionale sul diritto interno), nonché agli articoli 697-722 del medesimo codice, che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero. Il Trattato, rileva inoltre l'ATN, rispetta gli articoli 10 e 26 Cost. in materia di principi che regolano l'estradizione. Viene anche ricordato come il Trattato di estradizione italo-cileno si affianchi al Trattato tra Italia e Cile per la reciproca assistenza giudiziaria in materia penale, ratificato dall'Italia con legge 4 giugno 2010, n. 93. L'ATN, infine, rileva come il contenuto del provvedimento di autorizzazione alla ratifica del Trattato di estradizione italo-cileno sia in linea con le principali pronunce della Corte Costituzionale, della Corte di cassazione e, a livello europeo, della Corte europea dei diritti dell'Uomo nella materia dell'estradizione. Il provvedimento è altresì compatibile con altre convenzioni firmate dall'Italia nella materia, in particolare con la Convenzione di estradizione del Consiglio d'Europa, della quale anzi il trattato italo-cileno segue il modello. Il provvedimento è infine corredato anche di un'Analisi dell'impatto della regolamentazione (**AIR**).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.